

**Mod. R68  
ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ  
CIVILE GENERALE**

LA VALUTA BASE DELLA POLIZZA È Euro.

POLIZZA N° 370752140 AGENZIA GENOVA (904 DQ)  
 CONTRAENTE/ASSICURATO A. C. S. I. COD. FISCALE 80185150580  
 domicilio VIA DI MONTECATINI 5 - ROMA - 00186 - RM

decorrenza ore 24 del 

giorno	mese	anno
31	12	2017

 scadenza ore 24 del 

giorno	mese	anno
31	12	2018

 rateazione TRIMESTRALE  
 emissione 1ª quietanza 

giorno	mese	anno
31	03	2018

  
 polizze sostituite \_\_\_\_\_  
 Sconto sostituzione su 1ª rata \_\_\_\_\_

PREMIO RATA INIZIALE			PREMIO RATE SUCCESSIVE		
premio imponibile	imposta	totale	premio imponibile	imposta	totale


ALLEGATI MODELLI  

GIPRY	APTRAC	3503							
-------	--------	------	--	--	--	--	--	--	--

L'Assicurazione è disciplinata dalle condizioni contrattuali riportate in allegato che il contraente dichiara di aver ricevuto, conoscere ed accettare.  
**Generali Italia S.p.A.**




Contraente/Assicurato  
**A.C.S.I.**  
 Associazione di Cultura, Sport e Tempo Libero



Il Contraente dichiara altresì di aver ricevuto l'Informativa al Contraente di cui all'art. 123 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n° 175.

Il Contraente  
**A.C.S.I.**  
 Associazione di Cultura, Sport e Tempo Libero



**DICHIARAZIONI DI PERFEZIONAMENTO**

Il pagamento dell'importo, dovuto alla firma della presente polizza di euro \_\_\_\_\_ è stato effettuato a mani del sottoscritto oggi, alle ore \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_.

Agente o esattore

ACQ.	BDQ	P. VENDITA A	DQ	CEST.	BDQ	P. VENDITA G	DQ	PART.
------	-----	--------------	----	-------	-----	--------------	----	-------

## CONTEGGIO DEL PREMIO

PREMIO IMPONIBILE ANNUO ANTICIPATO: Euro

Il premio della polizza in termini, anticipato nella misura indicata in atti, che rappresenta anche il premio minimo annuo, verrà regolato alla fine di ogni annualità assicurativa o del minor periodo cui la regolazione stessa si riferisce, sulla base dei consuntivi, che l'Assicurato si impegna a denunciare, e dei tassi di seguito indicati, sui quali verranno conteggiati lo sconto del \_\_\_\_\_ per cento per durata e l'imposta:

Consuntivo **NUMERO ISCRITTI** al premio unitario di

Consuntivo **NUMERO ISCRITTI** al premio unitario di

Consuntivo **NUMERO ISCRITTI** al premio unitario di

Consuntivo **NUMERO ISCRITTI** al premio unitario di

Allegato mod. APTRAC

*Esemplare per il Contraente*Polizza N.: 370752140 Agenzia: GENOVA Cod.: 904Contraente: A. C. S. I.**DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DAGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ**

Il Contraente dichiara che non è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Data 04/12/2017

Generali Italia S.p.A.



Il Contraente

A.C.S.I.  
Associazione di Cultura, Sport e Tempo Libero



ALLEGATO A POLIZZA N° 370752140 AGENZIA GENOVA 904 DQCONTRAENTE A. C. S. I.**APPENDICE DICHIARATIVA MOD. 3503/03****Dichiarazione di consegna del Fascicolo informativo**

Il Contraente dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del contratto il Fascicolo informativo contenente la Nota informativa, comprensiva del glossario e le Condizioni di assicurazione.

**Contraente/Assicurato**A.C.S.I.  
Associazione di Cultura, Sport e Tempo Libero

La dichiarazione inerente alla consegna dell'Informativa al Contraente si intende contestualmente abrogata.

**Dichiarazioni del Contraente e/o Assicurato**

*Le inesattezze e le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.*

**Mezzi di pagamento del premio**

Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
- tramite POS, per i pagamenti che avvengono in agenzia;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società o all'intermediario su ccp dedicato(\*);
- con assegno circolare con clausola di intrasferibilità intestato alla Società o all'intermediario con conto corrente assicurativo dedicato(\*);
- con assegno bancario(\*\*) o postale(\*\*) intestato alla Società o all'intermediario con conto corrente assicurativo dedicato con clausola di intrasferibilità;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società o su conto dedicato(\*) dell'intermediario;
- per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (SDD);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Note:

(\*) si tratta del conto separato previsto ai sensi dell'art. 117 del Codice delle Assicurazioni nonché ai sensi dell'articolo 54 del Reg. 5/2006 e si intende il conto corrente bancario che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.

(\*\*) in relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell'intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.

**Contraente/Assicurato**  
Associazione di Cultura, Sport e Tempo Libero



# GENERALI

APPENDICE GIPRY

A POLIZZA N. 370752140

Esemplare per il Contraente

Informativa sul trattamento dei dati per fini commerciali (art. 13 D. Lgs. 196/2003 - Codice Privacy)

La informiamo che la nostra Società, Titolare del trattamento, intende acquisire o già detiene i Suoi dati personali, eventualmente anche sensibili o giudiziari ove indispensabili, al fine di prestare i servizi assicurativi<sup>(1)</sup> (danni, vita, previdenziali) richiesti o in Suo favore previsti, ivi compresi l'adempimento dei correlati obblighi normativi e la prevenzione di eventuali frodi assicurative.

I soli dati necessari per perseguire i fini suddetti, da Lei forniti od acquisiti da terzi<sup>(2)</sup>, saranno trattati in Italia o all'estero con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento, o comunque operanti quali Titolari autonomi, che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa<sup>(3)</sup>.

Sempre nell'ambito del servizio assicurativo prestato, i Suoi dati, potranno essere inoltre comunicati ove necessario a soggetti, privati e pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in Italia o all'estero<sup>(4)</sup>. I Suoi dati non saranno diffusi. Senza i suoi dati - alcuni dei quali richiesti in forza di un obbligo di legge - non potremo fornirLe, in tutto o in parte, i nostri servizi.

La informiamo inoltre che Lei può autorizzare la nostra Società a trattare i Suoi dati personali (con esclusione dei dati sensibili e giudiziari) da Lei forniti e/o acquisiti anche da terzi<sup>(5)</sup>, per utilizzarli, se Lei ci autorizza, per le seguenti finalità:

- 1) di marketing (invio di materiale pubblicitario, comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato, rilevazione della qualità dei nostri servizi) anche mediante tecniche di comunicazione a distanza (posta cartacea ed elettronica, chiamate con o senza operatore, fax, sms, mms e altre tecniche di comunicazione a distanza, messaggi tramite social media od applicazioni web);
- 2) analisi dei Suoi comportamenti, delle scelte e modalità d'uso dei nostri servizi ed individuazione, anche attraverso elaborazioni elettroniche dei dati, delle Sue reali esigenze/preferenze per migliorare la nostra offerta.

Il conferimento dei Suoi dati per le finalità indicate ai punti 1) e 2), è facoltativo e il loro mancato rilascio non incide sull'erogazione dei nostri servizi assicurativi.

Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati presso di noi ed, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione) nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte anche per quanto riguarda l'uso di modalità automatizzate rivolgendosi al Responsabile ex art. 7 della Società: *Privacy, Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto TV - [privacy.it@generali.com](mailto:privacy.it@generali.com)*.

Sul sito della Società troverà l'elenco aggiornato delle informative, dei Responsabili e delle categorie di soggetti a cui possono essere comunicati i dati, nonché le politiche privacy della nostra Società.

### Consenso al trattamento dei dati per fini assicurativi

Ciò premesso, firmando il presente documento Lei autorizza il trattamento dei dati - eventualmente anche sensibili - da parte della nostra Società, la loro comunicazione ai soggetti sopraindicati e il trattamento da parte di questi ultimi a fini assicurativi.

### Consenso al trattamento dei dati per fini commerciali (Codice Privacy e Reg. Ivass. 34/2010)

Autorizzo la Società a trattare i dati personali per i fini di cui al punto 1 dell'informativa anche mediante tecniche di comunicazione a distanza (posta cartacea ed elettronica, chiamate con o senza operatore, fax, sms, mms, e altre tecniche di comunicazione a distanza, messaggi tramite social media od applicazioni web), per presentare prodotti e servizi della Società

SI  NO

- desidero, tuttavia, eludere:

- le chiamate con operatore e l'invio di posta cartacea

oppure

- l'invio di posta elettronica, sms, mms e altre tecniche di comunicazione a distanza

- desidero, inoltre, ricevere dalla Società offerte su prodotti e servizi non assicurativi di altre Società:

SI  NO

Autorizzo la Società a trattare i dati personali per i fini di cui al punto 2 dell'informativa (analisi dei comportamenti, scelte e modalità d'uso dei servizi e individuazione, anche attraverso elaborazioni elettroniche, delle reali esigenze/preferenze per migliorare l'offerta).

SI  NO

A. C. S. I.

Luogo e data

Nome e cognome (leggibili)

Firma

#### NOTE:

1. Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione o di previdenza complementare, raccolta dei premi, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
2. I dati potranno essere raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque) o acquisiti da altri soggetti (contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale).
3. Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, ed altri erogatori convenzionati di servizi), società del Gruppo Generali, ed altre società che svolgono quali outsourcer, servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.
4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignorari, vincolatari, assicuratori, coassicuratori, riassicuratori e organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

## **ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA ASSOCIAZIONI E/O SOCIETA' SPORTIVE**

### **DEFINIZIONI**

Nel testo che segue, si intendono:

- per "Assicurazione": il contratto di assicurazione;
- per "Polizza": il documento che prova il contratto di assicurazione;
- per "Contraente": La persona fisica e/o giuridica che stipula Assicurazione;
- per "Assicurato": la persona nel cui interesse è stipulata la polizza.
- per "Società": Generali Italia S.p.A.;
- per "Premio": la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- per "Indennizzo": la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- per "Cose": sia gli oggetti materiali sia gli animali;
- per "Sinistro": il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- per "Scoperto": percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato;
- per "Franchigia": parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato;
- per "Dipendenti": le persone iscritte, al momento del verificarsi del sinistro, nel libro paga tenuto dall'Assicurato a norma di legge;
- per "Ausiliari": tutte le persone con incarico di sovrintendere, controllare, assistere e organizzare l'attività per la quale è prestata l'assicurazione, quali allenatori, giudici di gara, insegnanti, massaggiatori, medici e tutte le persone componenti lo staff tecnico, dirigenti, accompagnatori, responsabili di attività e servizi e tutti i componenti lo staff dirigenziale e amministrativo.

## **ATTIVITA' SPORTIVE E/O RICREATIVE- LUDICO CULTURALI ESERCITATA DAGLI ASSICURATI**

### **Attività esercitata**

#### A. Attività sportiva.

Si assicura l'attività sportiva dell'associazione con esclusione delle seguenti pratiche sportive: la pratica di pugilato (escluso allenamenti), atletica pesante alpinismo, free-climbing, tuffi dal trampolino, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, paracadutismo e sport aerei in genere, jumping e simili, sports comportanti l'uso di veicoli e/o natanti a motore, immersione con autorespiratore in mare, laghi e fiumi (salvo quanto previsto all'art. 29 delle condizioni di polizza allegate), rafting e simili, nonché sports estremi in genere.

#### B. Attività ricreativa — ludico — culturale

Feste, cene, riunioni, conferenze, giochi vari, gite/turismo sociale, il tutto organizzato e svolto nell'ambito delle sedi e/o impianti preposti.

#### C. Attività di volontariato — Protezione civile

Si assicurano le attività connesse al volontariato di Protezione Civile per gli eventi occorsi, non esclusi dalle C.G.A., esclusivamente durante l'espletamento delle attività inerenti al servizio di volontariato individuato nello statuto dell'associazione di Protezione Civile, compreso gli allenamenti/addestramenti e le azioni salvataggio in genere, rimanendo esclusa ogni attività inerente la guida di velivoli, elicotteri e/o similari.

## **ASSICURATI**

L'assicurazione si intende prestata a favore:

- A) del Contraente;
- B) delle sue associazioni affiliate e/o aggregate
- C) degli associati/allievi/tesserati/iscritti per danni cagionati a terzi.
- D) degli Ausiliari in relazione alle attività indicate in polizza.

La Società rinuncia a conoscere il nominativo delle suddette associazioni e/o persone; per la loro identificazione si farà riferimento ai libri associativi (e/o altra documentazione

probatoria) che la Contraente si impegna a consegnare alla Compagnia in qualsiasi momento, su semplice richiesta.

La garanzia non comprende i danni cagionati e/o subiti da persone non associate/iscritte/affiliate/ tesserate.

## **DANNI SUBITI DAI PARTECIPANTI ALL'ATTIVITA' ESERCITATA DISCIPLINA DEL CONCETTO DI TERZI**

Gli associati/allievi/tesserati/iscritti sono considerati terzi nei confronti del Contraente, delle sue Associazioni affiliate e/o aggregate e degli Ausiliari.

Gli associati/allievi/tesserati/iscritti non sono considerati "terzi tra loro" per i danni subiti durante la partecipazione all'attività esercitata.

Gli atleti delle altre associazioni, società e scuole sportive partecipanti all'attività esercitata sono considerati terzi nei confronti del Contraente, delle Associazioni affiliate e/o aggregate, degli Ausiliari ma non terzi rispetto agli associati/allievi/tesserati/iscritti dell'associazione Contraente.

Gli Ausiliari sono considerati terzi (limitatamente ai danni corporali) nei confronti della Contraente e/o sue associazioni affiliate e/o aggregate, ma non terzi tra di loro.

## **DECRIZIONE DEL RISCHIO**

L'assicurazione si intende prestata a favore degli Assicurati in relazione ai rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività esercitata come descritta in polizza (discipline sportiva e attività ludiche/culturali), più precisamente:

- promozione, organizzazione, partecipazione, gestione e controllo dell'attività sportive, svolte sia a livello pratico (Campionati, Tornei, manifestazioni in genere) che a livello formativo e promozionale (corsi, stages, conferenze, iniziative pubblicitarie, ecc.);
- partecipazione a tornei, manifestazioni in genere nonché feste e cene sociali;
- esercizio, gestione e conduzione degli impianti sportivi, comprese tribune in muratura e/o tubolari;
- uso di macchinari ed attrezzature pertinenti l'attività sportiva descritta in polizza;
- attività di gestione delle sedi, lavori di pulizia e vigilanza nonché rifornimento e/o prelievo di merce e/o beni necessari all'attività sportiva e/o ludica e/o culturale;
- esistenza del servizio di bar, ristoro e distributori automatici di cibi e bevande, compreso lo smercio di alimenti in genere;
- dal servizio di infermeria e pronto soccorso medico, svolto da personale qualificato;



- attività ricreative — ludico — culturali come indicato nel paragrafo "attività sportive e/o ricreative esercitate dagli Assicurati";
- attività di "turismo sociale" così come previsto dallo statuto dell'associazione stessa.
- anche quando gli atleti tesserati partecipano a manifestazioni organizzate da altri Enti/FCI (Federazione Italiana Ciclismo) / E.P.S, (Enti promozione Sportiva) e F.S.N. (Federazione Sport Nazionali) alle quali la Contraente stessa abbia ufficialmente e formalmente aderito.

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

- per fatto commesso da ausiliari, associati/allievi/tesserati/iscritti.
- dalla fornitura e/o locazione delle attrezzature e/o materiale necessario allo svolgimento dell'attività sportiva;
- Organizzazione di manifestazioni, gare o allenamento — addestramento di Protezione Civile.

L'assicurazione comprende il rischio relativo all'organizzazione e/o gestione di manifestazioni e/o gare sportive a livello locale, provinciale, regionale e/o nazionale.

## **MASSIMALI PER SINISTRO**

L'Assicurazione si intende prestata sino alla concorrenza dei seguenti massimali, fermi comunque i limiti di indennizzo previsti in polizza:

### **GARANZIA RCT/RCO ( art. 14)**

Massimale unico € 3.000.000,00 per sinistro

Qualora lo stesso sinistro interessi contemporaneamente la garanzia RCT e/o RCO, il massimo esborso della Società non potrà superare il suddetto massimale.

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### Art. 1 — Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.). Salvo il caso di comprovata buona fede del Contraente.

## Art. 2 — Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 c.c.)

## Art. 3 — Pagamento del premio

### A) Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

La copertura ha effetto dalle ore 24,00 del 31/12/2017 anche se la prima rata di premio (rata di perfezionamento) non è stata pagata. Per il pagamento della rata di perfezionamento (di cui sopra) è concesso il termine di 60 (sessanta) giorni. Trascorso tale termine senza che la Contraente abbia provveduto al pagamento, l'assicurazione resterà sospesa e riprenderà vigore dalle ore 24,00 del giorno in cui il pagamento del premio comprensivo verrà effettuato, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite. Per il pagamento delle rate successive previste è concesso il termine di rispetto di 30 (trenta) giorni.

In caso di frazionamento del premio può essere prevista un'addizionale nella misura indicata nel contratto.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile.

### B) Regolazione del premio

Il premio è convenuto sulla base di elementi variabili, viene anticipato in via provvisoria come risulta nel conteggio indicato in polizza — che deve intendersi come premio minimo annuo — ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo come sopra indicato. A tale scopo:

#### a) **Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio**

Entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione del numero degli iscritti. Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 30 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società.

- b) **Inosservanza dell'obbligo di comunicazione di dati**  
Nel caso in cui il Contraente, nei termini prescritti, non abbia effettuato:  
- la comunicazione dei dati  
- il pagamento della somma dovuta il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva. In tale eventualità la garanzia resta sospesa dalla scadenza dei termini di cui al precedente comma a) e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato/Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata. Per i contratti cessati per qualsiasi motivo: nel caso in cui il Contraente non adempia gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Compagnia non sarà obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Resta fermo per la Compagnia stessa il diritto di agire giudizialmente.
- c) **Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria**  
Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.
- d) **Verifiche e controlli**  
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, nei limiti del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (codice in materia di dati personali), per i quali l'Assicurato/Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

#### Art. 4 — Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### Art. 5 — Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 Cod. Civ.).

#### Art. 6 — Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### Art. 7 — Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro quindici giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha avuto luogo l'inchiesta penale a norma della legge infortuni o per i quali il prestatore di lavoro ha presentato richiesta di risarcimento danni. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 cod. civ.).

#### Art. 8 — Disdetta in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 90° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 60 giorni. In tale caso essa, entro trenta giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro, o qualunque altro atto della Società, non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa ad avvalersi della facoltà di recesso.

#### Art. 9 — Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### Art. 10 — Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

#### Art. 11 — Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

### Art. 12 – Non tacito rinnovo

In deroga alle Condizioni Generali di Assicurazione, il presente contratto non verrà tacitamente rinnovato alla sua naturale scadenza.

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE**

### Art. 13 — Oggetto dell'assicurazione

#### **A) Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività descritta in polizza. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare al Contraente per fatto colposo e/o doloso di persone delle quali o con le quali debba rispondere in conseguenza dello svolgimento dell'attività dichiarata.

#### **B) Assicurazione responsabilità civile verso dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) — Compreso Danno Biologico.**

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1) ai sensi degli Artt. 10 e 11 D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 (rivalsa I.N.A.I.L. e maggior danno) per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione, compresi altresì i dirigenti e le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati) nonché il rischio in itinere, come previsto dal Decreto Legislativo n. 38 del 23/2/2000.

La Compagnia quindi si obbliga a rifondere all'Assicurato le somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall'infortunato e/o dagli aventi diritto sempreché sia stata esperita l'azione di regresso dall'I.N.A.I.L. e quest'ultima sia riferita a capitalizzazione per postumi invalidanti.

2) ai sensi del Codice Civile nonché del D. Lgs. 626 del 19/9/1994 (e successive modifiche ed integrazioni) a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124, così come modificato dal D. Lgs. 38/2000, cagionati alle persone di cui al precedente comma b) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalità permanente (escluse le malattie professionali). Tale garanzia è prestata con applicazione di una franchigia di € 3.000,00 per ogni persona infortunata.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

3) buona fede I.N.A.I.L.

L'assicurazione di responsabilità civile verso i dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione presso l'I.N.A.I.L. di personale quando ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso.

La garanzia RCO viene prestata su dichiarazione dell'Assicurato che le persone iscritte all'INAIL da parte dell'Assicurato al momento della stipula del presente contratto sono 3 dipendenti e 5 lavoratori a progetto;

#### Art. 14 — Validità territoriale

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i paesi del mondo, ad esclusione delle attività sportive inerenti il ciclismo, i motori e l'ippica (per tali attività la validità territoriale è limitata alla Comunità Europea). L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

#### Art. 15 — Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il legale rappresentante, il coniuge, i genitori, i figli dello stesso, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) dipendenti dell'Assicurato, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione all'attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo quanto diversamente previsto in polizza.
- c) il Contraente rispetto alle sue associazioni sportive affiliate e/o aggregate, nonché associazioni sportive suddette rispetto al Contraente e/o tra di loro.

Art. 16 — Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto all'art. "committenza auto",
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque, non abbia compiuto il 160 anno di età;
- c) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, salvo quanto diversamente previsto in polizza; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- d) da furto;
- e) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute; salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- f) a cose che l'Assicurato o i suoi dipendenti detengano a qualsiasi titolo e a quelle comunque trasportate, sollevate, caricate, scaricate o movimentate, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- g) alle cose in costruzione, a quelle sulle quali o con le quali si eseguono i lavori, nonché i danni a fabbricati e/o cose in genere dovuti a cedimento, franamento e vibrazioni del terreno;
- h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
- i) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- j) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi.
- k) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- l) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici;
- m) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio;
- n) subiti da animali;
- o) subiti dalle persone che conducono o cavalcano animali in conseguenza di fatti cagionati da tali animali o ad imperizia o imprudenza delle persone medesime, sempreché non venga ravvisata la responsabilità del maneggio/centro ippico nel suo insieme.

### Art. 17 — Gestione delle vertenze di danno — Spese di resistenza

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere

all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende e delle spese di giustizia penale.

### Art. 18 — Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga espressa per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di responsabilità di più assicurati fra loro

### Art. 19 — Franchigia

L'assicurazione si intende prestata con applicazione di una franchigia di € 1.500,00 per ogni sinistro, pertanto eventuali sinistri indennizzabili verranno liquidati al netto della presente franchigia. Restano fermi scoperti e/o franchigie di importo superiore e/o inferiore previsti in polizza per specifiche garanzie.



## **CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE - ESTENSIONE DI GARANZIA (sempre operanti)**

### Art. 20 -- Committenza auto

L'assicurazione comprende la responsabilità derivante all'Assicurato a norma dell'art. 2049 c.c. per danni cagionati a terzi in relazione alla guida di veicoli non di proprietà o in usufrutto all'Assicurato stesso e allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati e ciò a parziale deroga dell'art. 17 lett. a).

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate su veicoli abilitati per legge a tale trasporto.

La presente estensione è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge.

### Art. 21 - Danni ai veicoli

L'assicurazione comprende i danni subiti da:

- 1) veicoli in consegna e/o custodia all'Assicurato, in aree ad uso parcheggio;
- 2) veicoli in sosta o in circolazione nell'ambito delle aree ove si svolge l'attività assicurata descritta in polizza;
- 3) veicoli sotto carico e scarico;
- 4) cose trovantisi sui veicoli sopraindicati.

Restano comunque esclusi i danni da furto, da incendio nonché i danni subiti da veicoli comunque in uso all'Assicurato.

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 20 la presente garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di euro 500,00.

### Art. 22 - Danni da incendio

La garanzia comprende i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato e/o da lui detenute. La presente garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con un minimo non indennizzabile di € 1.000,00 e fino alla concorrenza di un massimale annuo di € 150.000,00.

Qualora per lo stesso rischio esista altra analoga copertura assicurativa, la garanzia di cui alla presente estensione si intenderà operante per l'eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalla predetta altra assicurazione.

#### Art. 23 - Danni da interruzione e/o sospensione di attività

La garanzia è valida anche per i danni da interruzione e/o sospensione (totale o parziale), mancato e/o ritardato inizio di attività in genere esercitate da terzi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi di polizza. La garanzia si intende prestata con applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di € 2.500,00 e fino alla concorrenza di un massimale annuo di € 150.000,00.

#### Art. 24 - Proprietà e conduzione di fabbricati

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà di fabbricati (o porzioni), e relative parti comuni se in condominio, da lui occupate per l'esercizio dell'attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla conduzione, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili. L'assicurazione comprende anche:

- a) i rischi relativi all'esistenza di antenne radiotelevisive, degli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, compreso piante ed alberi (escluso alberi di alto fusto), delle attrezzature sportive e per giochi non a motore per bambini, strade private, recinzioni in genere e/o pannelli antirumore nonché cancelli anche automatici;
- b) rischi relativi a lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione, eseguiti in economia e/o appaltati ad imprese, nonché lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, ristrutturazione, sopraelevazione, interamente appaltati ad imprese. Per i lavori appaltati ad imprese la garanzia si intende prestata unicamente per la responsabilità civile derivante all'Assicurato quale committente dei lavori (vedi comma seguente);
- c) la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del D.lgs. 494/96 nella sua qualità di "committente" i suddetti lavori. Le imprese esecutrici i lavori (nonché i loro titolari e/o dipendenti) sono considerati terzi. La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, nonché, ove imposto dal decreto legge suddetto, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore dell'esecuzione dei lavori;
- d) danni derivanti da spargimento di acqua, purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, impianti e condutture. Sono esclusi i danni derivanti da infiltrazioni di acqua, rigurgito di fogne nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali.

Agli effetti della garanzia di cui alla presente condizione sono considerati terzi anche i dipendenti che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio, esclusi gli addetti alla

manutenzione ed alla pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché alla conduzione di questi ultimi. La garanzia comunque non comprende il rischio relativo alla proprietà di stadi, arene, ippodromi, sferisteri, velodromi, palazzetti dello sport.

#### Art. 25 -Garanzia Inquinamento accidentale

A parziale deroga della relativa esclusione di polizza si precisa che la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentate di impianti e condutture. La presente estensione di garanzia si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di € 2.500,00 e fino a concorrenza di un massimo risarcimento di € 150.000,00 per anno assicurativo.

#### Art.26 - Danni a cose in consegna e/o custodia

A parziale deroga di quanto previsto dalla relativa esclusione di polizza si precisa che la garanzia comprende i danni alle cose di terzi in consegna e/o custodia dell'Assicurato purché i danni non si verifichino durante l'uso, trasporto, movimentazione, carico, scarico e/o sollevamento di tali cose e/o durante l'esecuzione di lavori sulle stesse. Tale garanzia si intende prestata con l'applicazione della franchigia base indicata in polizza e fino a concorrenza di un massimo risarcimento di € 30.000,00 per anno assicurativo. Resta fermo quanto previsto nel successivo articolo "Cose consegnate" all'Assicurato".

#### Art. 27 -Cose consegnate

A parziale deroga della relativa esclusione di polizza e sempreché esista servizio di guardaroba custodito, la garanzia comprende sino alla concorrenza massima di € 1.500,00 per ogni danneggiato, i danni sofferti dagli associati/allievi/iscritti/tesserati a seguito di sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nell'esercizio, consegnate all'Assicurato, per la responsabilità che a lui incombe ai sensi dell'art. 1784 c.c., ferma l'esclusione per i danni alle cose non consegnate. L'assicurazione non vale per oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito e valori. nonché i danni derivanti da incendio. A parziale deroga di quanto previsto all'art. 20 la presente garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di euro 200,00.

#### Art. 28 -Estensioni diverse

L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile a carico dell'Assicurato verso terzi (compresi i dipendenti sempreché il danno non sia indennizzabile a norma del D.P.R.

30/6/1965 no 1124) per i danni derivanti dai sottoelencati rischi se ed in quanto inerenti l'attività dichiarata:

- a) dall'organizzazione di attività dopo-lavoristiche e ricreative, convegni, congressi;
- b) dalla gestione di spacci e mense aziendali, compresi i casi di avvelenamento da cibi e bevande;
- c) dall'esistenza di servizi di sorveglianza, anche armata
- d) dalla organizzazione di visite e corsi che si svolgono all'interno dei locali, impianti ed aree gestite dal Contraente;
- e) dalla proprietà o uso di cani da guardia;
- f) dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands;
- g) dalla proprietà e dalla manutenzione di tendoni, insegne, cartelli pubblicitari, vetrine espositive fisse o mobili e di striscioni, il tutto ovunque installato;
- h) dalla proprietà e dalla gestione nell'ambito dell'azienda di distributori automatici di cibi e bevande, dall'esistenza di distributori di proprietà di terzi, nonché i danni provocati dai cibi e dalle bevande distribuiti;
- i) da operazioni di carico, scarico, prelievo, rifornimento e consegna di materiali, merci, prodotti, attrezzature e/o macchinari;
- j) dallo svolgimento di operazioni inerenti a "sponsorizzazioni", esclusa l'eventuale organizzazione delle manifestazioni sponsorizzate;
- k) da lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione dei locali occupati dall'Assicurato per l'esercizio dell'attività descritta in polizza, nonché lavori di giardinaggio in genere, e escluso taglio, potatura ed abbattimento di alberi.
- l) nella qualità di committente dei rischi sopraelencati.

#### Art. 29 — Attività subacquee

L'assicurazione comprende il rischio relativo all'organizzazione e gestione di immersioni in mare e laghi a scopo di;

- a) insegnamento dell'attività sportiva nonché per l'ottenimento dei brevetti e/o specializzazioni;
- b) accompagnamento in visite e/o itinerari subacquei, limitatamente a quanto previsto dallo statuto della società sportiva

L'attività è svolta da n. 40 scuote. La Società rinuncia a conoscere il nominativo di tali scuole e le date delle giornate di immersione; per la loro identificazione e conoscenza si farà riferimento ai libri e/o documentazione ufficiale probatoria del Contraente e/o sua associazione affiliate e/o aggregata, documentazione tutta che l'Assicurato si impegna a consegnare alla Compagnia in qualsiasi momento, su semplice richiesta

Qualora nel corso dell'anno assicurativo le associazioni affiliate e/o aggregate alla Contraente dovessero superare il numero di 40, il Contraente dovrà comunicarlo alla scadenza dell'anno assicurativo ed a pagare un premio di regolazione pari a

(compreso imposte) per ogni scuola in eccedenza al suddetto numero di 40; in difetto per l'intero rischio di cui alla presente clausola si intenderà operante quanto previsto all'art. 3/B in materia di regolazione premio

La garanzia comprende :

l'uso e conduzione di piscina, compreso attività sportiva ivi esercitata; la proprietà ed utenza di apparecchiature sportive inerenti la disciplina del nuoto subacqueo, date in dotazione agli associati/allievi/tesserati/iscritti

Si richiama e si conferma la validità di quanto previsto ai paragrafi "Assicurati" e " Danni subiti dai partecipanti all'attività esercitata — disciplina del concetto di terzi".

#### Art. 30 -Somministrazione di cibi, bevande ed alimentari in genere

L'assicurazione comprende i danni corporali (morte e lesioni personali) cagionati da cibi, bevande ed alimentari in genere, anche di produzione propria, somministrati e/o distribuiti durante il periodo di validità della polizza, per i danni manifestatisi e denunciati alla Società durante la validità della polizza stessa.

#### Art. 31 — Danni subiti da non dipendenti

L'assicurazione, a deroga dell'art. 16 lett. b delle norme di polizza, comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti:

- a) dai titolari e/o dipendenti di imprese che svolgono per conto dell'Assicurato stesso lavori di pulizia, manutenzione, riparazione, montaggio, smontaggio, collaudo di tutto quanto necessario all'attività dichiarata, carico, scarico, consegna e/o prelievo merce;
- b) da progettisti e/o direttori dei lavori, consulenti, tecnici, assistenti legali, professionisti in genere, comunque non dipendenti dell'Assicurato, in relazione allo svolgimento di lavori effettuati per conto dello stesso.

#### Art. 32 — Clausola Broker

alla Società di Brokeraggio B&S Italia Spa ufficio di Genova è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione, in qualità di broker dell'A.C.S.I. — ai sensi della legge 28.11.84 n 0792. Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato.

### Art. 33 - Iscrizione ACSI

La garanzia di polizza, limitatamente alle Società sportive, è valida in relazione al fatto che le società stesse risultano affiliate alla Contraente; il Contraente e le Società sportive prendono atto che l'eventuale revoca della suddetta affiliazione comporta l'automatico e volontario recesso dalla presente polizza con effetto dal giorno della revoca. Su richiesta dell'Assicurato la Compagnia provvederà a rimborsare la parte di premio (al netto delle imposte) relativa all'eventuale periodo di rischio non corso, calcolato in base al numero di atleti iscritti alla Società sportiva.

### Art. 34 — Possesso dei requisiti di esercizio delle attività esercitate, descritte in polizza

La garanzia vale a condizione che gli assicurati siano in possesso dei requisiti professionali richiesti dai regolamenti e/o norme di legge in relazione allo svolgimento — insegnamento dell'attività sportiva descritta in polizza.

### Art. 35 – Precisazione

Con il presente articolo si da e si prende atto che si intende espressamente richiamato, quanto indicato nel Decreto del 3 novembre 2010, in Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 2010 n° 296, attuativo della Legge 27 dicembre 2002 n° 289, e successive modificazioni e integrazioni, che ha introdotto l'Assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti, nonché del decreto ministeriale del 06/10/2011 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 28 del 03/02/2012, che regola l'assicurazione obbligatoria per i diversamente abili che svolgono attività sportiva.

## **CALCOLO DEL PREMIO**

Il premio di polizza è stato convenuto in lordi annue, tale importo è soggetto a regolazione premio (vedi art. 3/B di polizza) alla scadenza di ogni rata annua in relazione al numero effettivo di associati/allievi/tesserati/iscritti, volontari/associati di Associazioni di Protezione Civile e scuole sportive di attività subacquea (vedi art. 30 di polizza) raggiunto nell'anno assicurativo trascorso.

Numero soggetti preventivati al momento del perfezionamento del presente contratto:

- associati/allievi/tesserati/iscritti che hanno svolto attività sportiva: 120.000
- associati/allievi/tesserati/iscritti che hanno svolto attività ricreativa — ludico — culturale: 400.000
- associati / volontari Protezione Civile: 1.000
- scuole sportive di attività subacquea: 40

Alla scadenza annua la Contraente dovrà comunicare, separatamente, il numero massimo di:

- associati/allievi/tesserati/iscritti che hanno svolto attività sportiva: per tali persone andrà conteggiato un premio di \_\_\_\_\_ (compreso imposte) per ogni persona eccedente il numero preventivato;
- associati/allievi/tesserati/iscritti che hanno svolto attività ricreativa — ludico — culturale: per tali persone andrà conteggiato un premio di \_\_\_\_\_ (compreso imposte) per ogni persona eccedente il numero preventivato;
- Associati / volontari Protezione Civile: per tali persone andrà conteggiato un premio di \_\_\_\_\_ (compreso imposte) per ogni persona eccedente il numero preventivato;
- scuole sportive di attività subacquea: per ogni scuola in eccedenza a 40 andrà applicato un premio di \_\_\_\_\_ (compreso imposte);

La comunicazione dei suddetti dati e il pagamento dell'eventuale premio di regolazione dovranno essere effettuate nel rispetto delle modalità e termini di cui all'art. 3 — comma B regolazione premio di polizza. Il premio di polizza rappresenta il premio minimo per ogni anno assicurativo

## COMPOSIZIONE POLIZZA

La presente polizza è composta da un totale di 20 pagine che il Contraente dichiara di aver letto ed accettato.

### LA CONTRAENTE

**A.C.S.I.**  
Associazione di Cultura, Sport e Tempo Libero

---

### GENERALI ITALIA S.p.A.

---



## DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE

Anche con riferimento agli artt. 1892 -1893 -1894 c.c. il Contraente dichiara:

- a) di non aver avuto annullati contratti di assicurazione per rischi analoghi;
- b) di non aver in corso polizza con altre Società per rischi analoghi;
- c) di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dall'ordinamento giuridico e dai regolamenti vigenti per l'esercizio dell'attività sportiva dichiarata in polizza;

Le dichiarazioni di cui sopra si intendono prestate anche per conto delle associazioni affiliate e/o aggregate, il Contraente quindi si impegna ad informare le stesse degli obblighi a loro carico assumendone responsabilità e conseguenze.

### LA CONTRAENTE

**A.C.S.I.**  
Associazione di Cultura, Sport e Tempo Libero

---



## CONDIZIONI ESPRESSAMENTE ACCETTATE

Agli effetti degli articoli 1341-1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli art. di polizza seguenti:

Art. 3) Pagamento del premio

Art. 8) Disdetta in caso di sinistro

Art. 11) Foro competente

Art. 13) Non tacito rinnovo

Art. 16) Persone non considerate terzi

Art. 17) Rischi esclusi dall'assicurazione

Art. 20) Franchigia

Art. 33) Clausola broker

Art. 35) Possesso dei requisiti di esercizio delle attività eserciate, descritte in polizza

## LA CONTRAENTE

  
A.C.S.I.  
Associazione di Cultura, Sport e Tempo Libero

---